



COMUNE DI GEMMANO

PROVINCIA DI RIMINI

Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 Reg.

Seduta del 14/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI RIMINI PER IL PRIMO PERIODO DI AFFIDAMENTO CON GARA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese marzo alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
SANTI RIZIERO	Sindaco	Sì	==
TIENFORTI MANUEL	Consigliere	Sì	==
MOLANDINI ENRICO	Consigliere	Sì	==
FABBRI SERENA	Consigliere	Sì	==
PRITELLI PAOLO	Consigliere	==	Sì
STACCOLI ALESSANDRO	Consigliere	==	Sì
ANTINORI TIZIANA	Consigliere	==	Sì

Presenti N. 4 Assenti N. 3

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Antinori e Pritelli.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Molandini e Fabbri.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL' AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI RIMINI PER IL PRIMO PERIODO DI AFFIDAMENTO CON GARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n.164/2000 stabilisce che: *"l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- l'articolo 15 del D.Lgs.164/2000 ha fissato il *"Regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale"*;
- l'articolo 23, comma 4, del D.L.273/2005, convertito con L.51/2006, ha stabilito che: *"i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento"*;
- l'articolo 46-bis, comma 2, del D.L.159/2007, convertito con modifiche dalla L.222/2007, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha stabilito che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 19 gennaio 2011, ha stabilito in 177 il numero degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- l'allegato 1, di cui al D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati stabiliti i 177 ambiti territoriali minimi (a.te.m.), ha individuato, per il territorio della Provincia di Rimini e di parte delle Province di Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, l'ambito territoriale minimo denominato "a.te.m. Rimini";

- il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 18 ottobre 2011 ha proceduto ad individuare i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando, come membri dell'“a.te.m. RIMINI”, i seguenti 45 Comuni:

n.	Comune	Provincia
1	Bagno di Romagna	Forlì-Cesena
2	Borghi	Forlì-Cesena
3	Mercato Saraceno	Forlì-Cesena
4	Roncofreddo	Forlì-Cesena
5	Sarsina	Forlì-Cesena
6	Sogliano al Rubicone	Forlì-Cesena
7	Verghereto	Forlì-Cesena
8	Carpegna	Pesaro e Urbino
9	Gabicce Mare	Pesaro e Urbino
10	Gradara	Pesaro e Urbino
11	Macerata Feltria	Pesaro e Urbino
12	Mercatino Conca	Pesaro e Urbino
13	Monte Cerignone	Pesaro e Urbino
14	Montecopiolo	Pesaro e Urbino
15	Monte Grimano Terme	Pesaro e Urbino
16	Pietrarubbia	Pesaro e Urbino
17	Sassofeltrio	Pesaro e Urbino
18	Tavullia	Pesaro e Urbino
19	Bellaria-Igea Marina	Rimini
20	Cattolica	Rimini
21	Coriano	Rimini
22	Gemmano	Rimini
23	Misano Adriatico	Rimini
24	Mondaino	Rimini
25	Monte Colombo	Rimini
26	Montefiore Conca	Rimini
27	Montegridolfo	Rimini
28	Montescudo	Rimini
29	Morciano di Romagna	Rimini
30	Poggio Berni	Rimini
31	Riccione	Rimini
32	Rimini	Rimini
33	Saludecio	Rimini
34	San Clemente	Rimini

35	San Giovanni in Marignano	Rimini
36	Santarcangelo di Romagna	Rimini
37	Torriana	Rimini
38	Verucchio	Rimini
39	Casteldelci	Rimini
40	Maiolo	Rimini
41	Novafeltria	Rimini
42	Pennabilli	Rimini
43	San Leo	Rimini
44	Sant'Agata Feltria	Rimini
45	Talamello	Rimini

- con decorrenza dall'01/01/2014 i Comuni di Poggio Berni e di Torriana si sono fusi, dando vita al Comune (unico) di Poggio Torriana, per cui i comuni dell'a.te.m. Rimini si sono ridotti a 44;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto Interministeriale (D.I.M.). n.226 del 12 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2012, dal titolo "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ° ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*", in vigore dall'11 febbraio 2012, ha previsto tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in a.te.m., per l'individuazione del soggetto che gestirà la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;
- l'articolo 2, comma 1, del D.I.M: 226/2011 stabilisce che "*gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ove presente*";
- l'articolo 2, comma 2, del D.I.M. 226/2011 prescrive che "*il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1*";
- l'allegato 1 del D.I.M. 226/2011 prevede che la convocazione dei Comuni dell'"a.te.m. Rimini", avvenga entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero entro il 10 febbraio 2014 e che la pubblicazione del bando avvenga entro ulteriori 15 mesi da tale data, ovvero entro il 10 maggio 2015;
- l'articolo 2, comma 4, del DM 226/2011, stabilisce che "*la stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli enti locali concedenti*";

- l'articolo 2, comma 5, del DM 226/2011, prevede che: *"la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri"*;

CONSIDERATO che:

- sulla base di quanto sopra esposto il Comune di Rimini, essendo Comune capoluogo di provincia, dovrà svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'"a.te.m. Rimini";
- l'articolo 14 del D.Lgs. 164/2000 ed il D.I.M. 226/2011 dal titolo *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222"* prevedono la possibilità di svolgere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 30 del D.Lgs.267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed in particolare il comma 4 stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- occorre regolare i rapporti tra i singoli enti concedenti e la stazione appaltante, tramite apposita convenzione per l'individuazione degli organi di governo e dei compiti, delle procedure e delle regole volte a garantire un'efficiente ed efficace operatività dell'"a.te.m. Rimini", sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;
- le vigenti disposizioni di legge prevedono, a carico di ogni futuro gestore (unico) del servizio di distribuzione del gas di ogni a.te.m., il rimborso, ai comuni del medesimo a.te.m. - per importi in parte già determinati, in parte connessi ai valori degli impianti di distribuzione del gas dell'a.te.m. che saranno gestiti dal gestore stesso (attualmente ancora indeterminati, ma che saranno determinati nel bando di gara) - delle spese che tali comuni sosterranno sia per la predisposizione della gara (una tantum), sia per lo svolgimento, congiuntamente tra loro, delle funzioni di monitoraggio costante (ogni anno) del servizio erogato dal gestore stesso nell'intero periodo (dodici anni) di durata dello stesso, pertanto è ragionevolmente presumibile che la predisposizione e lo svolgimento della gara e delle conseguenti funzioni di monitoraggio del servizio non comporteranno oneri residui ("non integralmente coperti" da correlate entrate) a carico dei comuni dell'a.te.m.;
- le spese e le entrate connesse allo svolgimento delle attività sopra indicate saranno previste nei competenti bilanci di previsione dell'ente, una volta che saranno state quantificate;

- in data 19/03/2013 il Comune di Rimini ha formalmente convocato, a Rimini, tutti gli altri 44 comuni dell'a.te.m. Rimini, per iniziare il percorso finalizzato alla formale attribuzione, da parte dei medesimi comuni a favore del Comune di Rimini, di espressa delega allo svolgimento dei compiti previsti dalle norme sopra indicate, mediante stipula, tra i medesimi, di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- in data 06/06/2013, su impulso del Comune di Rimini, capofila dell'"a.te.m. Rimini", per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, è stata costituita la c.d. "cabina di regia transitoria", composta da un gruppo di lavoro ristretto, formato dai seguenti 7 soggetti:
 - a) Comune di Rimini;
 - b) Comune di Riccione;
 - c) Comune di Bellaria-Igea Marina;
 - d) Comune di Santarcangelo di Romagna (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale di Rimini nord);
 - e) Comune di Cattolica (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale di Rimini sud);
 - f) Comune di Mercato Saraceno (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale della Provincia di Forlì-Cesena);
 - g) Comune di Gabicce Mare (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale della Provincia di Pesaro-Urbino);

ciascuno con la propria rappresentanza (precisamente due persone, una con ruolo politico ed una con ruolo tecnico) e con il compito principale di predisporre, in modo coordinato e condiviso, la suddetta convenzione;
- alla fine dell'anno 2013 la suddetta "cabina di regia transitoria" ha predisposto la *"Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, per l'esercizio in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo di Rimini per il primo periodo di affidamento con gara"* allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla **lettera A**, da stipulare, nei primi giorni di aprile 2014, tra tutti i 44 comuni dell'a.te.m. Rimini, previa relativa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;

VALUTATO che:

- la suddetta convenzione è basata sui seguenti aspetti principali:
 - ampia delega al Comune di Rimini di tutte le funzioni propedeutiche alla predisposizione e all'espletamento della gara d'ambito (quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la tenuta dei rapporti con i gestori uscenti e/o con le varie autorità nazionali - quali A.E.E.G. - e locali, l'acquisizione di specifiche consulenze, la predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara, del contratto di servizio, del documento che identifichi tutti gli impianti di distribuzione del gas attualmente esistenti nell'a.te.m. Rimini, i rispettivi proprietari e i rispettivi valori rilevanti ai fini dell'espletamento della gara, i canoni di concessione e/o di utilizzo delle reti da riconoscere ai vari comuni concedenti, del documento contenente le linee guida programmatiche di sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell'a.te.m. Rimini nel periodo di durata del contratto di

servizio), con relativi oneri anticipati (alla stazione appaltante) dai gestori uscenti e successivamente ad essi rimborsati dal gestore entrante (vincitore della gara);

- istituzione di un “comitato di monitoraggio” presieduto dal Comune di Rimini e formato da un “sottoinsieme” ristretto (7 membri) di tutti i comuni dell’a.te.m Rimini, attraverso un meccanismo piramidale di formulazione delle principali decisioni relative alla predisposizione della gara ed anche alla successiva gestione del contratto di servizio che sarà stipulato con il relativo aggiudicatario; secondo tale meccanismo i vari membri del comitato di monitoraggio rappresenteranno diversi comuni delle varie sotto-aree territoriali (c.d. “sotto-ambiti”) e peseranno, nelle decisioni da assumere, in proporzione al rapporto tra il numero dei rispettivi p.d.r. (“punti di riconsegna” - alias “utenti gas”), rispetto al numero totale del p.d.r. dell’intero a.te.m. Rimini;
 - istituzione, da parte del Comune di Rimini, di un ufficio unico - finanziato con le risorse che a tal fine saranno appositamente riconosciute dal gestore - che presidi e gestisca il contratto di servizio con il gestore, secondo le direttive fornite dal comitato di monitoraggio;
 - accentramento, in capo al Comune delegato di Rimini, della gran parte dei rapporti finanziari (relativi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, all’anticipazione degli oneri di gara, al rimborso degli oneri sostenuti per l’attività di vigilanza attraverso il comitato di monitoraggio e l’ufficio unico) che intercorreranno con il gestore (vincitore della gara);
- la Giunta del Comune di Rimini, con proprio referto prot. n.22329 del 05/02/2014, a corredo del presente atto al **n.1**, si è espressa favorevolmente per l’adozione e la sottoscrizione della convenzione in questione;

RITENUTO che, per quanto sopra indicato, la convenzione in questione sia integralmente condivisibile e conseguentemente occorra pertanto approvarla ed autorizzare fin da ora il responsabile dell’U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini a sottoscriverla, per conto del Comune di Rimini, non appena possibile;

VISTI:

- il parere espresso in data 06/03/2014 dal responsabile Area Tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- il parere espresso in data 06/03/2014 dal Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA:

per le motivazioni sopra espresse,

- 1) di approvare la *“Convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, per l’esercizio in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo (a.te.m.) di Rimini per il primo periodo di affidamento con gara”* allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla **lettera A**;
- 2) di dare atto che il responsabile del procedimento e’, per competenza d’ufficio, il responsabile dell’Area Tecnica;

- 3) di autorizzare fin da ora il responsabile dell'Area Tecnica del medesimo Comune a sottoscrivere, per conto del Comune di Rimini, appena possibile, la convenzione approvata al precedente punto 1 del presente atto, attribuendo al medesimo ogni più ampia facoltà di apportarvi tutte le modifiche formali e non sostanziali che dovessero eventualmente risultare necessarie e/o opportune;
- 4) di dare atto che le spese e le entrate connesse allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione approvata al precedente punto 1 saranno previste nei competenti bilanci di previsione dell'ente, una volta che saranno state quantificate;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, come richiamato in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

attesa l'urgenza di rispettare i ristretti tempi previsti per la stipula e l'attuazione della convenzione suddetta, con ulteriore e separata votazione espressa all'unanimità in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to *Angelo Cevoli*

Approvato e sottoscritto :

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

IL SINDACO

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente pubblicazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. _____

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data _____

Gemmano, lì **20/03/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Roberto Filipucci

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza reclami;

E' divenuta esecutiva: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma T.U. n. 267/'00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì **14/03/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Roberto Filipucci

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS.18.08.2000, N.267, PER L'ESERCIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO
TERRITORIALE MINIMO DI RIMINI PER IL PRIMO PERIODO DI AFFIDAMENTO CON GARA**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI (2014)** il giorno ____ (____) del mese di _____, in **Rimini** presso la sede del Comune di Rimini, Piazza Cavour, n.27, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- A.1) il **COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.2) il **COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.3) il **COMUNE DI BORGHI**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.4) il **COMUNE DI CARPEGNA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.5) il **COMUNE DI CASTELDELCI**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.6) il **COMUNE DI CATTOLICA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.7) il **COMUNE DI CORIANO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.8) il **COMUNE DI GABICCE MARE**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.9) il **COMUNE DI GEMMANO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.10) il **COMUNE DI GRADARA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;

- A.11) il **COMUNE DI MACERATA FELTRIA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.12) il **COMUNE DI MAIOLO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.13) il **COMUNE DI MERCATINO CONCA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.14) il **COMUNE DI MERCATO SARACENO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.15) il **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.16) il **COMUNE DI MONDAINO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.17) il **COMUNE DI MONTE CERIGNONE**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.18) il **COMUNE DI MONTE COLOMBO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.19) il **COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.20) il **COMUNE DI MONTECOPIOLO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.21) il **COMUNE DI MONTEFIORE CONCA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.22) il **COMUNE DI MONTEGRIDOLFO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.23) il **COMUNE DI MONTESCUDO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;

- A.24) il **COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.25) il **COMUNE DI NOVAFELTRIA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.26) il **COMUNE DI PENNABILLI**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.27) il **COMUNE DI PIETRARUBBIA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.28) il **COMUNE DI POGGIO TORRIANA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.29) il **COMUNE DI RICCIONE**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.30) il **COMUNE DI RONCOFREDDO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.31) il **COMUNE DI SALUDECIO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.32) il **COMUNE DI SAN CLEMENTE**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.33) il **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.34) il **COMUNE DI SAN LEO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.35) il **COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.36) il **COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;

- A.37) il **COMUNE DI SARSINA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.38) il **COMUNE DI SASSOFELTRIO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.39) il **COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.40) il **COMUNE DI TALAMELLO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.41) il **COMUNE DI TAVULLIA**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.42) il **COMUNE DI VERUCCHIO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;
- A.43) il **COMUNE DI VERGHERETO**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014;

da una parte, di seguito denominati, per praticità, “i deleganti”

e

- B) il COMUNE DI RIMINI**, rappresentato nel presente atto dal _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/2014, **dall'altra parte, di seguito denominato, per praticità, “il delegato”**;

tutti congiuntamente denominati “le parti”

premesso che

- 1) l'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n.164/2000 stabilisce che: *“l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*;
- 2) l'articolo 15 del D.Lgs.164/2000 ha fissato il *“Regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale”*;

- 3) l'articolo 23, comma 4, del D.L.273/2005, convertito con L.51/2006, ha stabilito che: *“i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento”*;
- 4) l'articolo 46-bis, comma 2, del D.L.159/2007, convertito con modifiche dalla L.222/2007, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha stabilito che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- 5) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 19 gennaio 2011 ha stabilito in 177 il numero degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- 6) l'allegato 1, di cui al D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati stabiliti i 177 ambiti territoriali minimi (Atem), ha individuato, per il territorio della Provincia di Rimini e di parte delle Province di Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, l'ambito territoriale minimo denominato “A.T.E.M. RIMINI”;
- 7) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 18 ottobre 2011 ha proceduto ad individuare i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando, come membri dell'“A.T.E.M. RIMINI”, i seguenti 45 Comuni:

n.	Comune	Provincia
1	Bagno di Romagna	Forlì-Cesena
2	Borghesi	Forlì-Cesena
3	Mercato Saraceno	Forlì-Cesena
4	Roncofreddo	Forlì-Cesena
5	Sarsina	Forlì-Cesena
6	Sogliano al Rubicone	Forlì-Cesena
7	Verghereto	Forlì-Cesena
8	Carpegna	Pesaro e Urbino
9	Gabicce Mare	Pesaro e Urbino
10	Gradara	Pesaro e Urbino
11	Macerata Feltria	Pesaro e Urbino
12	Mercatino Conca	Pesaro e Urbino
13	Monte Cerignone	Pesaro e Urbino

14	Montecopiolo	Pesaro e Urbino
15	Monte Grimano Terme	Pesaro e Urbino
16	Pietrarubbia	Pesaro e Urbino
17	Sassofeltrio	Pesaro e Urbino
18	Tavullia	Pesaro e Urbino
19	Bellaria-Igea Marina	Rimini
20	Cattolica	Rimini
21	Coriano	Rimini
22	Gemmano	Rimini
23	Misano Adriatico	Rimini
24	Mondaino	Rimini
25	Monte Colombo	Rimini
26	Montefiore Conca	Rimini
27	Montegridolfo	Rimini
28	Montescudo	Rimini
29	Morciano di Romagna	Rimini
30	Poggio Berni	Rimini
31	Riccione	Rimini
32	Rimini	Rimini
33	Saludecio	Rimini
34	San Clemente	Rimini
35	San Giovanni in Marignano	Rimini
36	Santarcangelo di Romagna	Rimini
37	Torriana	Rimini
38	Verucchio	Rimini
39	Casteldelci	Rimini
40	Maiolo	Rimini
41	Novafeltria	Rimini
42	Pennabilli	Rimini
43	San Leo	Rimini
44	Sant'Agata Feltria	Rimini
45	Talamello	Rimini

- 8) con decorrenza dall'01/01/2014 i Comuni di Poggio Berni e di Torriana si sono fusi, dando vita al Comune (unico) di Poggio Torriana, per cui i Comuni dell'A.Te.M. Rimini si sono ridotti a 44;
- 9) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto Interministeriale (D.I.M.). n.226 del 12 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2012, dal titolo *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla*

legge 29 novembre 2007, n. 222”, in vigore dall’11 febbraio 2012, ha previsto tempi e modalità per l’aggregazione dei Comuni in Atem, per l’individuazione del soggetto che gestirà la gara e per l’avvio del processo di indizione della gara stessa;

- 10) l’articolo 2, comma 1, del D.I.M: 226/2011 stabilisce che *“gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell’art. 113, comma 13, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, ove presente”*;
- 11) l’articolo 2, comma 2, del D.I.M. 226/2011 prescrive che *“il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all’ambito, convoca, entro la data di cui all’allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli enti locali concedenti appartenenti all’ambito per gli adempimenti di cui al comma 1”*;
- 12) l’allegato 1 del D.I.M. 226/2011 prevede che la convocazione dei Comuni dell’*“A.T.E.M. RIMINI”*, avvenga entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero entro il 10 febbraio 2014 e che la pubblicazione del bando avvenga entro ulteriori 15 mesi da tale data, ovvero entro il 10 maggio 2015;
- 13) l’articolo 2, comma 4, del DM 226/2011, stabilisce che *“la Stazione Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti”*;
- 14) l’articolo 2, comma 5, del DM 226/2011, prevede che: *“la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all’ambito per un massimo di 15 membri”*;
- 15) sulla base di quanto sopra esposto il COMUNE DI RIMINI, essendo Comune capoluogo di provincia, dovrà svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’*“A.T.E.M. RIMINI”*;
- 16) l’articolo 14 del D.Lgs. 164/2000 ed il D.I.M. 226/2011 dal titolo *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”* prevedono la possibilità di svolgere in forma associata i compiti inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- 17) l’articolo 30 del D.Lgs.267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed in particolare il comma 4 stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

18) è opportuno pertanto regolare i rapporti tra i singoli enti concedenti e la stazione appaltante, tramite apposita convenzione per l'individuazione degli organi di governo e dei compiti, delle procedure e delle regole volte a garantire un'efficiente ed efficace operatività dell'"A.T.E.M. RIMINI", sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;

19) in data 19/03/2013 il Comune di Rimini ha formalmente convocato, a Rimini, tutti gli altri 44 comuni dell'Atem Rimini, per iniziare il percorso finalizzato alla formale attribuzione, da parte dei medesimi comuni a favore del Comune di Rimini, di espressa delega allo svolgimento dei compiti previsti dalle norme sopra indicate, mediante stipula, tra i medesimi, di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.267/2000;

20) in data 06/06/2013, su impulso del Comune di Rimini, capofila dell'"A.T.E.M. RIMINI", per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, è stata costituita la c.d. "cabina di regia transitoria", composta da un gruppo di lavoro ristretto, formato dai seguenti 7 soggetti:

- a) Comune di Rimini;
- b) Comune di Riccione;
- c) Comune di Bellaria-Igea Marina;
- d) Comune di Santarcangelo di Romagna (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale di Rimini nord);
- e) Comune di Cattolica (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale di Rimini sud);
- f) Comune di Mercato Saraceno (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale della Provincia di Forlì-Cesena);
- g) Comune di Gabicce Mare (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale della Provincia di Pesaro-Urbino);

ciascuno con la propria rappresentanza (precisamente due persone, una con ruolo politico ed una con ruolo tecnico) e con il compito principale di predisporre, in modo coordinato e condiviso, la presente convenzione, da stipulare previa approvazione da parte di tutti i Comuni facenti parte dell'"A.T.E.M. RIMINI";

si conviene e si stipula tra le parti quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1 - Finalità

1.1 La presente convenzione ha la finalità di regolamentare, in modo coordinato ed in forma associata tra le parti, lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e conseguenti all'affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'A.Te.M. di Rimini (così come individuato dal D.M. 18 ottobre 2011), nel primo periodo previsto dalle normative indicate in premessa, nonché di quelle connesse alla successiva gestione del relativo stipulando contratto di servizio, in particolare al fine di:

- a) garantire l'attività di vigilanza, controllo e rispetto dello stipulando contratto di servizio;

- b) garantire un adeguato sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell'A.Te.M. Rimini;
- c) tutelare l'interesse dei comuni associati;
- d) tutelare l'interesse degli utenti.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Con la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 30, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, i deleganti delegano espressamente al delegato, che accetta, il ruolo di stazione appaltante unica per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'A.Te.M. Rimini per il primo periodo di tempo (di 12 anni) previsto dalle norme indicate in premessa, con tutti i compiti ad essa propedeutici, connessi e conseguenti, tra i quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- a) lo svolgimento di tutte le attività necessarie e/o opportune per la predisposizione degli atti di gara (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la tenuta dei rapporti con i gestori uscenti e/o con le varie autorità nazionali - quali A.E.E.G. - e locali, l'acquisizione di specifiche consulenze);
- b) la predisposizione e - previa relativa approvazione da parte del comitato di monitoraggio, secondo quanto previsto al successivo articolo 5 - la pubblicazione di tutti gli atti di gara (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, bando di gara, disciplinare di gara, contratto di servizio, documento di identificazione di tutti gli impianti di distribuzione del gas attualmente esistenti nell'Ate.M. Rimini, dei rispettivi proprietari e dei rispettivi valori rilevanti ai fini dell'espletamento della gara, dei canoni di concessione e/o di utilizzo delle reti da riconoscere ai vari comuni concedenti, documento contenente le linee guida programmatiche di sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell'A.Te.M. Rimini nel periodo di durata del contratto di servizio);
- c) il ruolo di controparte contrattuale unica del gestore, nel contratto di servizio che sarà stipulato con il medesimo e di unico gestore del medesimo contratto di servizio;
- d) la gestione degli eventuali contenziosi, di qualunque tipo, che dovessero insorgere relativamente alla gara e/o alla successiva gestione del contratto di servizio, con facoltà di assumere le funzioni di parte attrice o resistente.

2.2 Le deleghe previste dalla presente convenzione comportano l'esercizio esclusivo, da parte del delegato, in nome e per conto dei delegati, dei compiti e delle funzioni delegate, ivi compresa l'adozione di ogni occorrente decisione, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi dei Comuni deleganti - fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5 - e con divieto di ogni duplicazione di attività da parte dei deleganti.

Articolo 3 - Obblighi dei deleganti

3.1 I deleganti si impegnano a fornire al delegato, tempestivamente e comunque secondo modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa in materia, tutta la documentazione e le informazioni che il delegato reputasse necessarie e/o opportune alla svolgimento delle funzioni delegate.

3.2 In caso di ritardi e/o omissioni dei deleganti nel rispetto di tale obbligo, il delegato ha l'obbligo di sollecito e diffida nei confronti dei deleganti inadempienti. In caso di ulteriore inadempienza, il delegato dovrà immediatamente segnalare gli inadempimenti alla Regione Emilia-Romagna, nonché all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Articolo 4 - Obblighi del delegato

4.1 Il delegato, sia nella fase di predisposizione e svolgimento della gara, sia durante la successiva fase di gestione del contratto di servizio, avrà l'obbligo di applicare quanto previsto dal D.I.M. 226/2011 nonché la normativa di tempo in tempo vigente e di garantire l'adeguata informazione periodica del "comitato di monitoraggio" indicato al successivo articolo 5, relativamente a tutte le principali attività da esso (delegato) effettuate in nome e per conto dei deleganti e ai relativi costi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, rendicontando le spese da esso sostenute per la predisposizione della gara, per l'istituzione ed il funzionamento dell'ufficio unico indicato al successivo articolo 6 e per la "gestione del contratto di servizio").

Articolo 5 - Comitato di monitoraggio

5.1 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5, del D.I.M. 226/2011, è istituito il "comitato di monitoraggio", formato da un rappresentante per ciascuno dei sette sotto-ambiti territoriali indicati nell'allegato 1, nominato

- a) tra i legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni appartenenti ai medesimi sette sotto-ambiti, oppure
- b) nel legale rappresentante (o suo delegato) di società patrimoniale delle reti del gas partecipata dai medesimi comuni,

con il voto favorevole di tanti Comuni (del sotto-ambito) rappresentanti almeno il 70% dei P.D.R. (punti di riconsegna) del medesimo sotto-ambito.

Il rappresentante così nominato resta in carica due anni e cessa anticipatamente con la cessazione, per qualunque ragione, dalla propria carica, del Sindaco del Comune di appartenenza o per revoca (con relativa sostituzione) da parte dei Comuni del sotto-ambito di appartenenza.

In sede di prima applicazione della presente convenzione, i rappresentanti sono nominati entro 30 giorni dalla sottoscrizione della medesima. I rappresentanti dei vari sotto-ambiti hanno l'obbligo di tenere costantemente informati tutti i Comuni del proprio sotto-ambito da essi rappresentati circa le attività svolte dal comitato di monitoraggio e dal delegato e di informare adeguatamente i medesimi Comuni, sia preventivamente che successivamente, relativamente alle decisioni rispettivamente da assumere e assunte in seno al comitato di monitoraggio, anche mediante la tempestiva trasmissione di copia di tutti gli atti di cui disporranno. In particolare i rappresentanti dei vari sotto-ambiti hanno l'obbligo di riunire tutti i Comuni appartenenti al proprio sotto-ambito in apposita "riunione di sotto-ambito" da tenersi almeno cinque giorni prima di ogni riunione del comitato di monitoraggio, per decidere congiuntamente le

posizioni da tenere in seno a quest'ultimo organo, da parte del rappresentante del sotto-ambito. A fronte dello svolgimento delle suddette funzioni di informazione e coordinamento dei comuni dei vari sotto-ambiti, ai soggetti (comune o società delle reti del gas) rappresentanti dei vari sotto-ambiti spetta, ogni anno, un rimborso delle spese sostenute a tal fine, di importo forfetario determinato annualmente dal comitato di monitoraggio stesso, con riferimento al numero dei P.d.R. di ogni sotto-ambito e finanziato:

- negli anni antecedenti o concomitanti con quello dell'aggiudicazione della gara, con quota parte del corrispettivo una tantum per la copertura delle spese di gara, indicato al successivo articolo 7;
- negli anni successivi a quello di aggiudicazione della gara, con quota parte del corrispettivo previsto dall'articolo 8, comma 2, del D.I.M. n.226 del 12 novembre 2011.

5.2 Il comitato di monitoraggio è presieduto e convocato - almeno due volte all'anno, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta di tanti suoi componenti rappresentanti almeno un terzo dei componenti totali del comitato stesso o un terzo dei P.D.R. totali dell'A.TE.M. Rimini - dal rappresentante del sotto-ambito di Rimini, il quale ne redige l'ordine del giorno, cura la predisposizione e la conservazione degli atti, nonché ogni altra documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti. Per consentire lo svolgimento delle preliminari riunioni dei vari sotto-ambiti, previste dal precedente articolo 5.2, la convocazione delle riunioni del comitato di monitoraggio deve essere inviata, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, anche "posta elettronica certificata"), con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Le riunioni del comitato di monitoraggio sono valide se vi partecipano tanti suoi membri che rappresentino almeno il 51% dei P.d.R. dell'A.TE.M. Rimini, come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Le decisioni del comitato di monitoraggio sono assunte con il voto favorevole di tanti suoi membri che rappresentino almeno il 60% dei P.d.R. rappresentati dai suoi membri presenti alla riunione.

5.3 Ai componenti del comitato di monitoraggio non spetta alcuna indennità, né alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute.

5.4 Il comitato di monitoraggio ha la finalità di coordinare tra loro le parti della presente convenzione e di coadiuvare il delegato sia nella fase di predisposizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'Atem Rimini, sia nella successiva fase di gestione del contratto di servizio, nelle attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione del servizio e del rispetto del contratto di servizio da parte del gestore. Pertanto il comitato di monitoraggio ha competenza sulle seguenti materie:

- a) approvazione di tutti gli atti della gara per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas nell'Atem Rimini;
- b) approvazione del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ufficio unico previsto al successivo articolo 6;
- c) approvazione del costo annuo massimo dell'ufficio unico previsto al successivo articolo 6;

- d) destinazione dell'eventuale eccedenza del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara di cui al comma 1 dell'articolo 8 del D.I.M. 226/2011 rispetto ai medesimi oneri di gara, secondo quanto previsto al successivo articolo 7;
- e) ripartizione delle spese - diverse da quelle di funzionamento dell'ufficio unico e di gara - che il delegato dovesse eventualmente sostenere per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso delegati;
- f) approvazione di indirizzi in materia di controlli da svolgere sull'attività del gestore e di relative sanzioni;
- g) definizione del contenuto e della frequenza dei rapporti periodici che l'ufficio unico previsto al successivo articolo 6 dovrà rendere disponibili al comitato di monitoraggio in relazione alla gestione del servizio di distribuzione del gas nell'Atem Rimini ed a ogni altra materia ad essa connessa.

Articolo 6 - Ufficio unico con relativi costi di funzionamento e relativo finanziamento

6.1 Per l'intera durata (di dodici anni) del "contratto di servizio" che stipulerà con il gestore del servizio di distribuzione del gas nell'Atem Rimini, il delegato si impegna a svolgere tutte le attività di gestione del medesimo contratto di servizio (a titolo esemplificativo, non esaustivo, acquisizione e mantenimento del quadro conoscitivo dell'impianto di distribuzione del gas, controllo della corretta gestione del servizio, contestazione di eventuali inadempimenti, con eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, funzioni di osservatorio energia per il territorio dell'A.TE.M., predisposizione di analisi sugli investimenti cui il gestore sarà obbligato dal contratto di servizio) attraverso un apposito proprio ufficio interno. L'organizzazione e il funzionamento di tale ufficio saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal comitato di monitoraggio. Il costo annuo omnicomprensivo di funzionamento del suddetto ufficio sarà stabilito preventivamente, anno per anno, dal comitato di monitoraggio e dovrà essere integralmente coperto da tutte le parti della presente convenzione, in proporzione al peso percentuale dei p.d.r. di ciascuna di esse rispetto al totale dei p.d.r. dell'Atem Rimini, come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, utilizzando prioritariamente, a tal fine, il corrispettivo previsto dall'articolo 8, comma 2, del D.I.M. n.226 del 12 novembre 2011. L'eventuale eccedenza di tale corrispettivo rispetto al costo delle attività di monitoraggio svolte sarà destinata secondo quanto sarà deliberato dal comitato di monitoraggio.

Articolo 7 - Destinazione del corrispettivo una tantum per la copertura delle spese di gara

7.1 A fronte della completa delega di funzioni conferita dai deleganti al delegato relativamente a tutte le attività propedeutiche, connesse e conseguenti all'espletamento della gara, il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del DM 226/2011, rilevata la deliberazione n.407/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, sarà destinato prioritariamente alla copertura degli oneri di gara che saranno sostenuti dal delegato, secondariamente al rimborso forfetario delle spese sostenute dai soggetti (comune o società delle reti del gas) rappresentanti dei vari sotto-ambiti per lo svolgimento delle funzioni di informazione e coordinamento dei vari comuni del

rispettivo sotto-ambito (indicate al precedente articolo 5.1) e, per l'eventuale eccedenza, sarà destinato secondo quanto sarà deliberato dal comitato di monitoraggio.

Articolo 8 - Ripartizione delle altre spese

8.1 Salvo diversa deliberazione del comitato di monitoraggio, tutte le spese diverse da quelle di funzionamento dell'ufficio unico e di gara (regolamentate rispettivamente dai precedenti articoli 6 e 7) che il delegato dovesse eventualmente sostenere per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso delegati (a titolo esemplificativo, non esaustivo, spese legali per contenziosi) saranno ripartite tra i comuni dell'A.TE.M. Rimini in proporzione al numero dei PdR di ogni Comune, come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire.

Articolo 9 - Efficacia, durata e modifiche della convezione e divieto di recesso

9.1 La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino alla scadenza del contratto di servizio che sarà stipulato dal delegato con il vincitore della prima gara per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas nell'Atem Rimini indicata in premessa.

9.2 La presente convenzione è modificabile o anticipatamente risolvibile solamente con la stipula di apposito atto modificativo o risolutivo da parte di tanti soggetti che rappresentino almeno il 60% dei sottoscrittori della presente convenzione e almeno il 60% dei PdR dei medesimi sottoscrittori.

9.3 Tenuto conto dei presupposti normativi della presente convenzione e delle sue finalità, ed al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di distribuzione del gas a cui essa è strumentale, è esclusa la facoltà delle parti di recedere.

I deleganti:

COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA (nome e cognome) _____

COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA (nome e cognome) _____

COMUNE DI BORGHI (nome e cognome) _____

COMUNE DI CARPEGNA (nome e cognome) _____

COMUNE DI CASTELDELICI (nome e cognome) _____

COMUNE DI CATTOLICA (nome e cognome) _____

COMUNE DI CORIANO (nome e cognome) _____

COMUNE DI GABICCE MARE (nome e cognome) _____

COMUNE DI GEMMANO (nome e cognome) _____

COMUNE DI GRADARA (nome e cognome) _____

COMUNE DI MACERATA FELTRIA (nome e cognome) _____

COMUNE DI MAIOLO (nome e cognome) _____

COMUNE DI MERCATINO CONCA (nome e cognome) _____

COMUNE DI MERCATO SARACENO (nome e cognome) _____

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (nome e cognome) _____

COMUNE DI MONDAINO (nome e cognome) _____

COMUNE DI MONTE CERIGNONE (nome e cognome) _____

COMUNE DI MONTE COLOMBO (nome e cognome) _____

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME (nome e cognome) _____

COMUNE DI MONTECOPIOLO (nome e cognome) _____

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (nome e cognome) _____

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO (nome e cognome) _____

COMUNE DI MONTESCUDO (nome e cognome) _____

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (nome e cognome) _____

COMUNE DI NOVAFELTRIA (nome e cognome) _____

COMUNE DI PENNABILLI (nome e cognome) _____

COMUNE DI PIETRARUBBIA (nome e cognome) _____

COMUNE DI POGGIO TORRIANA (nome e cognome) _____

COMUNE DI RICCIONE (nome e cognome) _____

COMUNE DI RONCOFREDDO (nome e cognome) _____

COMUNE DI SALUDECIO (nome e cognome) _____

COMUNE DI SAN CLEMENTE (nome e cognome) _____

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (nome e cognome)

COMUNE DI SAN LEO (nome e cognome) _____

COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA (nome e cognome) _____

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (nome e cognome)

COMUNE DI SARSINA (nome e cognome) _____

COMUNE DI SASSOFELTRIO (nome e cognome) _____

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (nome e cognome) _____

COMUNE DI TALAMELLO (nome e cognome) _____

COMUNE DI TAVULLIA (nome e cognome) _____

COMUNE DI VERGHERETO (nome e cognome) _____

COMUNE DI VERUCCHIO (nome e cognome) _____

Il delegato:

COMUNE DI RIMINI (nome e cognome) _____